



TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione del 29 maggio 2026 – T.F. 2_2026

Avv. Simona Filippone, Presidente
Avv. Antonella Manni, Componente
Avv. Federico Tosi, Componente (in videoconferenza)

Il giorno 29 maggio 2026, alle ore 12:09, presso la sede della FIDAF, sita in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15, si è riunito il Tribunale Federale in persona degli Avv.ti Simona Filippone, Presidente, Antonella Manni, Componente, e Federico Tosi, Componente, collegato in videoconferenza.

Sono altresì presenti l'Avv. Lorenzo Giua, Procuratore Aggiunto FIDAF, l'Avv. Ilaria Salamandra, in rappresentanza dei Sig.ri Alessandro Masi, Elio Edoardo Bianchi, Alessandro Mercante, Leonardo Mennuni, Alessandro Di Giorgio, Matteo Aloisi, Simone Mozzicarelli e Maximilian Damm. Sono inoltre presenti, in videoconferenza, il Sig. Nicolò Lustri e la Dott.ssa Martina Sfera, quest'ultima ai fini della pratica forense.

Nessuno è presente per i Sig.ri Erikson Vieira, Alberto Fusani, Edoardo Sorato, Andrea Pagano.

Assiste ai lavori il Segretario del Tribunale Federale, Sig. Filippo Pepi.

Il Presidente concede la parola al Procuratore Aggiunto Giua, che si riporta integralmente all'atto di deferimento, formulando brevi controdeduzioni in ordine alla memoria difensiva depositata dall'Avv. Salamandra.

Con riferimento all'abolizione del vincolo sportivo, la Procura rileva che tale circostanza non equivale al venir meno degli obblighi derivanti dal tesseramento federale; conseguentemente, per l'intera stagione sportiva per la quale gli atleti risultavano regolarmente tesserati, permanevano i doveri previsti dall'art. 32 del Regolamento Organico.

Quanto alle richieste di svincolo inoltrate dagli atleti, la Procura osserva che le stesse, pur essendo state presentate a ridosso della convocazione, non determinano l'interruzione del rapporto federale, che permane sino al perfezionamento delle procedure previste dalla normativa federale vigente.

In merito alla validità delle convocazioni trasmesse a mezzo posta elettronica e tramite applicazione WhatsApp, definite dalla difesa "informali", la Procura evidenzia come il mezzo di comunicazione utilizzato si sia comunque rivelato pienamente efficace, essendo emerso dalle audizioni che tutti i soggetti interessati erano consapevoli della convocazione ricevuta; ne consegue che la mancata partecipazione debba ritenersi volontaria.

La difesa esclude altresì l'esistenza di un accordo volto a sabotare la partecipazione alla Coppa Italia, sostenendo che non vi sarebbe prova agli atti dell'effettiva possibilità per la società di prendere parte alla competizione. Sul punto, la Procura rileva invece che la diserzione collettiva degli atleti ha concretamente impedito alla società Grizzlies di partecipare alla Coppa Italia 2025.

Con riguardo, infine, alla posizione del sig. Mercante, la Procura ritiene evidente che lo stesso fosse pienamente consapevole della convocazione disposta dalla Procura Federale e che abbia deliberatamente deciso di non presentarsi all'audizione.

Con riferimento alla questione del premio di formazione, la difesa sostiene che il sig. Feriozzi avrebbe dovuto attivarsi per richiedere il relativo riconoscimento economico; tuttavia, tale circostanza, secondo la Procura, non esclude né attenua la responsabilità degli atleti per la mancata risposta alle convocazioni ricevute.

La Procura conclude pertanto chiedendo che venga accertata la responsabilità dei deferiti e che venga irrogata nei loro confronti la sanzione di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale.

Con specifico riguardo alla posizione del sig. Mercante, la Procura chiede l'applicazione della sanzione di mesi quattro di sospensione da qualsiasi attività federale.

Il Presidente concede la parola all'Avv. Salamandra, la quale si riporta integralmente alla memoria difensiva depositata agli atti, ribadendo di avere già chiarito le ragioni del deposito tardivo della memoria e chiedendo la rimessione in termini per motivi di natura medica, le medesime ragioni che avrebbero altresì impedito la presenza del difensore alla precedente udienza.

La Procura non si oppone al deposito della memoria.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Procura Federale, la difesa insiste nelle argomentazioni già esposte nella memoria, soffermandosi in particolare sull'interpretazione dell'art. 32 del Regolamento Organico in tema di vincolo sportivo. Sul punto, evidenzia di avere ampiamente documentato, anche mediante richiamo alla giurisprudenza di altre Federazioni sportive, come il vincolo debba considerarsi cessato in assenza di ulteriori impegni di natura agonistica.

La difesa rappresenta, inoltre, che gli atleti si sarebbero allontanati dalla società Grizzlies a seguito di una cena tenutasi nei primi giorni del mese di luglio e che gli stessi non avessero alcuna contezza della possibilità di disputare la Coppa Italia. Secondo quanto riferito, gli atleti avrebbero maturato tale decisione in ragione dei risultati negativi conseguiti nel corso dell'ultimo campionato e, in occasione della predetta cena, sarebbe stato loro comunicato che gli impegni successivi sarebbero stati quelli relativi alla stagione sportiva seguente.

La difesa sostiene pertanto che non sussisterebbero né dolo né colpa nella condotta contestata, difettando negli atleti la consapevolezza di sottrarsi a obblighi o vincoli nei confronti della società, non avendo essi alcuna ragione per ritenere che avrebbero dovuto prendere parte alla Coppa Italia.

Quanto alla richiesta di svincolo, la difesa richiama nuovamente l'art. 32 del Regolamento Organico, riconoscendo che le relative istanze siano state presentate in prossimità delle convocazioni, ma evidenziando come il sig. Feriozzi fosse già informalmente a conoscenza, in epoca antecedente,

dell'intenzione degli atleti di lasciare la società. Secondo la difesa, le convocazioni avrebbero dunque rappresentato un ultimo tentativo di mantenere unita la squadra. E comunque specifica che le convocazioni tramite pec sono successive alle richieste di svincolo degli atleti a loro volta successive alle richieste di convocazione "informali" comunicate tramite WhatsApp.

L'Avv. Salamandra richiede, infine, un rinvio dell'udienza al fine di procedere all'audizione dei testi indicati dalla difesa nelle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ed insiste per l'ammissione di dette istanze.

Il Presidente concede la parola al sig. Lustri, il quale dichiara di avere cessato l'attività agonistica e di essere presente esclusivamente al fine di comprendere le eventuali conseguenze della vicenda oggetto del procedimento.

Il sig. Lustri precisa, inoltre, che non avrebbe comunque potuto prendere parte alla Coppa Italia per limiti di età e riferisce di non essere in possesso di ulteriori informazioni in merito ai fatti contestati.


Il Presidente chiede quindi al sig. Lustri se possa confermare l'esistenza di un clima di malcontento all'interno della società Grizzlies; il medesimo conferma tale circostanza.

Le dichiarazioni vengono rilette al Sig. Lustri, presente in collegamento telematico, il quale conferma la correttezza delle stesse.

Il Tribunale si riserva.

Roma, il 29 maggio 2026


Avv. Simona Filippone,
Presidente



Avv. Antonella Manni
Componente



Avv. Federico Tosi
Supplente





PQM

Il Tribunale Federale,

- Rigetta la richiesta di prova testimoniale formulata dal Difensore dei sigg.ri ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MERCANTE Alessandro e MOZZICARELLI Simone perché irrilevante ai fini del decidere.
- Ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate dalla Procura e, in particolare, la violazione degli artt. 4 comma 1, 6 comma 1 lett. a) e 7 comma 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 32 del Regolamento Organico, nei modi e nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento, commina ai sigg.ri: ALOISI Matteo, BIANCHI Elio Edoardo, DAMM Maximilian, DI GIORGIO Alessandro, FUSANI Alberto, LUSTRI Nicolò, MASI Alessandro, MENNUNI Leonardo, MOZZICARELLI Simone, PAGANO Andrea, SORATO Edoardo, VIEIRA Erikson, all'epoca dei fatti tutti tesserati per la Società Grizzlies, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque).
- Ritenuta, altresì, quanto al sig. MERCANTE Alessandro, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Grizzlies, anche la violazione dell'art. 2, comma 4, del Regolamento di Giustizia, commina a quest'ultimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).
- Si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 giorni dalla emissione del presente dispositivo.

Roma, 29 maggio 2026

Il Tribunale Federale
avv. Simona Filippone
(Presidente)

avv. Antonella Manni
(Componente)

avv. Federico Tosi
(Componente)

FIDAF – Federazione Italiana di American Football
Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis 15 -00135 Roma
Codice Fiscale/P.Iva: 05104940829 - e-mail: info@fidaf.org



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI